

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione denominata UNICOM – Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, con sede in Milano e con facoltà di istituire delegazioni in Italia e all'estero.

Articolo 2

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare con la maggioranza prevista dall'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 3

FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione è apartitica e non persegue finalità di lucro.

Scopo dell'Associazione è la valorizzazione, tutela e sviluppo dell'intero comparto della comunicazione; la tutela della specifica attività svolta dai professionisti che compongono l'impresa di comunicazione nonché la tutela degli interessi delle Imprese Associate attraverso la promozione e la gestione di attività di studio, ricerca e sviluppo nell'ambito della comunicazione d'Impresa, della comunicazione pubblica e della comunicazione sociale in tutti i loro aspetti, nonché attraverso la qualificazione, la formazione professionale e la tutela delle Imprese Associate, sia nei reciproci rapporti fra le stesse, sia nei rapporti con l'esterno e con Enti ed Istituzioni.

In tale ambito, l'Associazione si propone fra l'altro di:

- A) Rappresentare le Imprese Associate nei confronti di terzi in genere e, in particolare, nei confronti di Autorità, Enti, Istituzioni e Associazioni, sia in Italia che all'estero.
- B) Assistere le Imprese Associate, sia individualmente sia in via collettiva, nello svolgimento dell'attività professionale, sia sotto il profilo gestionale che sotto quello dello sviluppo, dell'informazione, della qualificazione e della formazione professionale.
- C) Promuovere ogni iniziativa ed attività idonea e comunque necessaria per lo sviluppo, la qualificazione e formazione professionale continua delle Imprese Associate e dei loro dipendenti e collaboratori, operando sia in proprio sia in collaborazione con terzi promotori di analoghe iniziative e curando il più ampio scambio di informazioni, esperienze, notizie e conoscenze relative alle problematiche della comunicazione e delle attività connesse.
- D) Promuovere iniziative di comunicazione sociale ed attività di comunicazione no-profit a favore di cause di interesse sociale.
- E) Sensibilizzare le Imprese associate e, per loro tramite, le Aziende utenti alla Responsabilità Sociale d'Impresa e ai principi di Sviluppo Sostenibile nelle sue dimensioni ambientali, economiche e sociali.
- F) Promuovere attività di ricerca in tema di comunicazione e nel contesto dell'evoluzione degli scenari economico-sociali, in collaborazione con le Università e le Pubbliche Amministrazioni,

- G) Curare la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la diffusione di un apposito elenco delle Imprese Associate, promuovendo l'elevata e qualificata professionalità delle stesse e dei professionisti che le compongono.
- H) Promuovere e tutelare l'esercizio delle attività di pubblicità e comunicazione, attraverso la valorizzazione e la divulgazione del ruolo svolto dagli operatori professionali di tale settore; supportare le Imprese Associate nei rapporti con committenza, mezzi e terzi in genere fornendo servizi di assistenza e consulenza.
- I) Promuovere e gestire attività di studio e di ricerca volte all'analisi ed alla soluzione dei problemi comuni alle Imprese Associate, sotto ogni profilo.
- L) Garantire l'adempimento da parte delle Imprese Associate degli obblighi e dei doveri derivanti dalla partecipazione all'Associazione, vigilando in ogni caso sul rispetto da parte delle singole associate dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta, dei Regolamenti, e dei principi contenuti nella Carta dei Valori dell'Associazione.
- M) Dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra le Imprese Associate relativamente all'attività professionale e commerciale dalle stesse gestita, sia promuovendo, fin quando possibile, la conciliazione delle parti, sia comunque statuendo in merito sulle controversie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

Articolo 4

CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA

All'Associazione possono partecipare tutte le imprese operanti in tutti i settori della comunicazione che si obbligino a rispettare e perseguire standard di professionalità e moralità elevati, e che risultino comunque in possesso dei seguenti requisiti:

- A) siano dirette, rappresentate e costituite da professionisti di comprovata competenza professionale; si impegnino a curare la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei professionisti che operano all'interno dell'impresa attraverso i programmi formativi predisposti dall'Associazione o da altri enti ed organizzazioni indicate dall'Associazione stessa;
- B) non siano emanazione e comunque non soggiacciano al controllo, sotto profilo giuridico, economico, o finanziario, da parte di imprese, persone o gruppi interessati nella proprietà o nella gestione pubblicitaria dei mezzi, o da parte di imprese, persone, gruppi, partiti o enti, sia pubblici che privati, che siano – anche allo stato potenziale – utenti di pubblicità o non svolgano come attività prevalente quella di provider ovvero la vendita di concessioni;
- C) usufruiscano di un'organizzazione di professionisti, attrezzature e strumenti adeguati a garantire un servizio professionale e rispondenti alle condizioni e ai criteri deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito Regolamento e nel rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta, del Regolamento per la Tutela della Concorrenza e del Mercato e della Carta dei Valori dell'Associazione;
- D) dimostrino di progettare e gestire campagne di pubblicità e/o iniziative di comunicazione in forma inequivocabilmente professionale per conto di almeno due diversi utenti;
- E) si impegnino espressamente a rispettare per intero, nello spirito e nella lettera, tutte le vigenti disposizioni riguardanti la pubblicità e la comunicazione;
- F) si impegnino a rispettare il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria di cui l'Associazione è socio costituente, accettando le eventuali decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo;
- G) siano regolarmente iscritte alla locale C.C.I.A.A.;
- H) i titolari, il Legale Rappresentante, i Soci o i dirigenti responsabili non siano stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta riabilitazione, o non abbiano in corso o già subito condanne con sentenza passata in giudicato, per un delitto contro la fede pubblica, contro l'industria o il

commercio o contro il patrimonio come qualsiasi altra condanna definitiva che, per la sua specifica natura, possa essere ritenuta pregiudizievole per l'immagine dell'Associazione;

- I) si impegnino a versare direttamente all'Associazione, all'atto dell'ammissione alla stessa, la quota di iscrizione prevista per le nuove associate nonché la quota associativa annuale o eventuali contribuzioni integrative nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito Regolamento;
- L) si impegnino a rispettare le norme del Codice Deontologico e di Condotta, e della Carta dei Valori il testo dei quali è parte integrante di questo Statuto;
- M) si impegnino ad operare nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della concorrenza e a rispettare le norme del Regolamento per la Tutela della Concorrenza e del Mercato dell'Associazione;
- N) si sottopongano all'impegno di formazione professionale permanente ed a procedere all'aggiornamento professionale costante;
- O) si impegnino a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto ai criteri sopra elencati.

Articolo 5

FORMALITÀ DI AMMISSIONE

La domanda d'ammissione, corredata di documentazione, dichiarazioni e quant'altro attestante la sussistenza dei requisiti richiesti nell'art. 4 del presente Statuto e previsti dall'apposito Regolamento è proposta al Consiglio Direttivo che, esaminata la documentazione presentata, decide in merito in modo oggettivo e non discriminatorio.

La domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve inoltre contenere:

- espressa dichiarazione di accettazione integrale del presente Statuto, nonché del Codice Deontologico e di Condotta, dei Regolamenti, e della Carta dei Valori dell'Associazione;
- espressa dichiarazione che i professionisti che compongono l'Impresa di Comunicazione sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità e formazione;
- dichiarazione di accettazione incondizionata delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione;
- dichiarazione di accettazione e consenso allo svolgimento da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, o di persone dallo stesso delegate, di eventuali visite di controllo necessarie per accertare la validità e la permanenza dei requisiti richiesti.

Articolo 6

SOCI E ALTRE FORME DI AFFILIAZIONE

I soci possono essere:

- *Ordinari*: le Imprese di Pubblicità e Comunicazione che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- *Sostenitori*: le Imprese di Pubblicità e Comunicazione che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono altresì previste le seguenti figure che, benché prive della qualità di socio e dei rispettivi diritti (non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche associative), possono essere affiliate all'Associazione:

- *Membri Onorari* (non corrispondono alcuna quota associativa):
 - Enti, Associazioni, Organizzazioni, Persone Giuridiche che, per i loro meriti e per il ruolo svolto, sono significativi per l'Associazione;
 - Persone Fisiche che, per i loro meriti e per la loro autorevolezza nel mondo della comunicazione, si sono particolarmente distinte e che possono, con la loro esperienza, arricchire e valorizzare il ruolo dell'Associazione

- *Affiliati ai servizi:* Persone Fisiche o Giuridiche che, inserite in apposito elenco, possono godere di alcuni servizi dell'Associazione dietro pagamento di un corrispettivo agevolato.

Articolo 7

QUOTE ASSOCIATIVE

Sia la quota di iscrizione "una tantum" per le nuove Imprese Associate sia la quota associativa annuale dovranno essere versate nei termini di cui all'art. 4 l) e verranno determinate, nel loro rispettivo ammontare, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio finanziario antecedente a quello in cui le quote in questione dovranno essere versate. Le modalità e i tempi per il versamento di entrambe le quote in questione sono stabilite dal Consiglio Direttivo nell'apposito Regolamento. Qualora nel corso di un esercizio finanziario l'Assemblea non abbia provveduto a determinare la quota di iscrizione e quella associativa da versarsi per l'esercizio successivo, verrà mantenuto l'ammontare rispettivo delle quote già precedentemente stabilito per l'esercizio scaduto. È comunque riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare contribuzioni integrative determinate da esigenze non previste ed improcrastinabili, in misura non eccedente il 20% dell'ammontare della quota annuale, che dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera. Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote associative annuali o delle integrazioni determineranno l'addebito automatico degli interessi di mora.

Articolo 8

ESCLUSIONE

L'Impresa Associata verrà esclusa dall'Associazione in caso di:

- sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per l'ammissione di base all'art. 4 del presente Statuto;
- grave inadempienza alle norme dello Statuto, e/o del Codice Deontologico e di Condotta, e/o dei Regolamenti, e/o della Carta dei Valori dell'Associazione;
- non adeguamento alle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Inoltre se, entro il termine di ogni gestione finanziaria, l'Impresa Associata non avrà provveduto al versamento sia della quota associativa annuale che delle eventuali contribuzioni integrative, verrà esclusa dall'Associazione, fermo restando il diritto dell'Associazione di ricorrere alle vie legali per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa Associata morosa, ivi compresa la parte di quota associativa dovuta per l'anno in corso sino al momento dell'esclusione.

L'esclusione è proposta dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Articolo 9

RECESSO

L'eventuale recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata R.R. entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Il mancato rispetto del termine comporta per l'Associata recedente il pagamento della quota associativa per l'anno successivo.

Esclusivamente nel caso in cui l'Impresa Associata recedente dia prova della cessazione della propria attività oppure della fusione con altra Impresa di Pubblicità o Comunicazione il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento e quindi anche dopo la scadenza del termine del 30 settembre.

L'Impresa Associata recedente, o che venga esclusa dall'Associazione, non conserva né può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale né può pretendere la restituzione di quote e contributi versati o ancora da versare, o ratei dei medesimi, e perde il diritto all'utilizzo del logo Unicom.

Articolo 10

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, da eventuali entrate compatibili con la normativa in materia, nonché dai contributi dalle erogazioni fatte da chiunque e a qualunque titolo a favore dell'Associazione.

Articolo 11

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisponde i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Articolo 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, due o, se ritenuto opportuno, più Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Comitato di Presidenza, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione e non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Viene convocata dal Presidente ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Imprese Associate.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea deve altresì essere convocata ogni tre anni, entro il 31 maggio, per la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione o, su sua espressa delega, da un membro del Consiglio Direttivo mediante recapito alle Imprese Associate almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso scritto (anche mediante fax o posta elettronica) indicante data, luogo e ora di svolgimento dell'Assemblea e contenente altresì il relativo Ordine del Giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica) inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.

Articolo 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E DIRITTI DI VOTO

Le delibere dell'Assemblea sono validamente assunte in prima convocazione, con la presenza almeno della metà delle Imprese Associate aventi diritto di voto ed a semplice maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è legittimata a deliberare qualunque sia il numero delle Imprese Associate presenti, in proprio o in delega, a semplice maggioranza dei voti. Tra la data indicata per la prima convocazione e quella prevista per la seconda convocazione dovrà trascorrere non meno di un'ora.

Possono partecipare all'Assemblea le Imprese Associate (nella persona del Rappresentante Ufficiale o di altra persona della stessa Impresa nominata per iscritto) che entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea abbiano provveduto al versamento della quota associativa o della parte di quota associativa dell'anno corrente i cui termini di pagamento siano già scaduti, nonché di ogni eventuale contributo integrativo o aggiuntivo precedentemente deliberato dall'Assemblea. Ogni Impresa Associata ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altra Impresa Associata. Ogni Impresa Associata non può essere portatrice di più di tre deleghe.

Articolo 15

MAGGIORANZE SPECIALI

Le delibere aventi per oggetto modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico e di Condotta, nonché richieste di revoca dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, sono validamente assunte, in prima convocazione, con l'intervento, in proprio o in delega, di almeno tre quarti delle Imprese Associate aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute.

In seconda convocazione, le delibere stesse sono validamente assunte con l'intervento, in proprio o in delega, di almeno la metà più una delle Imprese Associate aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

Le delibere aventi ad oggetto proposte di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale sono necessariamente assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti delle Imprese Associate aventi diritto di voto.

Articolo 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dello stesso, da un Membro del Consiglio Direttivo o da un Associato designato dall'Assemblea. Nell'Assemblea le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

È facoltà dell'Assemblea di deliberare forme diverse di votazioni ogni qualvolta la stessa ne ravvisi la necessità. In ogni caso, le delibere aventi per oggetto le elezioni alle cariche associative, le richieste di revoca delle cariche stesse nonché lo scioglimento dell'Associazione, come pure le altre delibere per le quali venga espressamente richiesto il voto segreto, sono assunte mediante votazioni per schede segrete.

La delibera dell'Assemblea su richiesta di voto segreto è fatta con voto segreto.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutte le Imprese Associate anche se assenti o dissenzienti ed hanno effetto immediato.

Articolo 17

CANDIDATURE

Ogni Impresa Associata non potrà proporre che un solo candidato per l'elezione a ciascuna carica elettiva in seno all'Associazione. Le cariche associative non sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo raccoglie, antecedentemente all'Assemblea in cui verranno rinnovate le cariche sociali, le candidature proposte dalle Imprese Associate alle varie cariche associative. Tali

candidature devono pervenire presso la Sede dell'Associazione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) Membri (compreso il Presidente), che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, ovvero quattro esclusivamente per chi sia stato eletto Presidente nel suo terzo mandato consecutivo da Consigliere.

In caso di parità di voti che determini un numero di eletti superiore a 15, vengono prescelti i candidati con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Qualora, per qualsiasi ragione, venissero a mancare Membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvederà a nominare quali nuovi Consiglieri, in via successiva, i primi tra i non eletti in occasione dell'ultima elezione, sino a totale copertura delle cariche lasciate vacanti. Qualora rimangano vacanti cinque o più posti di Consigliere, nonché nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilità di espletare le proprie funzioni, il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, il Collegio dei Probiviri dovranno immediatamente procedere alla convocazione dell'Assemblea per la revoca del Consiglio Direttivo in carica e per l'elezione di un nuovo Consiglio, che rimarrà in carica per il triennio successivo alla data della sua nomina.

Articolo 19

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione, ivi compresi i poteri di gestione, amministrazione, direzione e indirizzo dell'Associazione stessa, emanando, se del caso, apposite norme regolamentari.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore e/o un Coordinatore Generale, anche non Socio, ma necessariamente non membro del Consiglio Direttivo, con i poteri di cui all'art. 24, il quale è responsabile nei confronti del Consiglio medesimo e deve comunque operare nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può altresì delegare, al proprio interno, ad uno o più Membri del Consiglio medesimo l'esercizio dei propri poteri in relazione a progetti o problemi determinati. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare e revocare commissioni su materie che interessano l'Associazione designandone i componenti.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà, nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione, di deliberare iniziative comuni o collettive delle Imprese Associate ovvero di imporre l'adeguamento da parte delle stesse a comportamenti uniformi, ovvero di approvare direttive per la cooperazione fra le Imprese Associate e fra l'Associazione ed altri Enti o Organizzazioni.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e decide in merito in modo oggettivo e non discriminatorio.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, approvandoli prima di sottoporli all'Assemblea, e sovrintende in generale all'andamento della vita associativa, vigilando sull'osservanza da parte delle Imprese Associate delle norme statutarie, del Codice Deontologico e di Condotta e dei Regolamenti che la disciplinano.

Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato nei confronti dell'Assemblea cui è tenuto a rendere conto di ogni delibera o iniziativa.

Articolo 20

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è riunito almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale è obbligato a convocare il Consiglio stesso quando gliene venga fatta richiesta da almeno la metà dei Componenti il Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti. La convocazione deve avvenire a mezzo avviso scritto, comprendente l'Ordine del Giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio debbono essere tenute nella sede dell'Associazione salvo che, per giustificati motivi, risulti opportuno o necessario disporre la convocazione in altro luogo o utilizzando modalità di comunicazione a distanza (teleconferenza, videoconferenza).

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno sette Consiglieri e a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere dispone di un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'Art. 22 del presente Statuto.

Per ogni riunione viene nominato un segretario che, sotto la direzione del Presidente, provvede a redigere il relativo verbale. Delle decisioni del Consiglio può essere data comunicazione alle Associate nella forma e nei modi che il Consiglio stesso riterrà più opportuni.

Articolo 21

DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni consiliari, decade dalla carica. Per la sostituzione dei Consiglieri decaduti o comunque in ogni altro caso di cessazione dalla carica, si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 18.

Articolo 22

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile per non più due mandati consecutivi. Dopo il secondo mandato consecutivo il Presidente uscente non può candidarsi e/o essere rieletto per il mandato successivo come Consigliere.

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale, politica e legale dell'Associazione ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina, tra i Consiglieri eletti, due o più Vicepresidenti, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, e può assumere provvedimenti d'urgenza, salvo convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per la loro ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati da un Vicepresidente o da un Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio. Fino a tale nomina i provvedimenti urgenti e indifferibili possono essere adottati dal Vicepresidente più anziano. Allo scopo di garantire la continuità dell'attività Associativa, il Presidente uscente può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio con funzioni consultive ma senza diritto di voto.

Articolo 23

IL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere (se nominato), dal Direttore e/o Coordinatore Generale, nonché dal Presidente e dall'Amministratore Delegato della Società di Servizi, ove costituita. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, su richiesta del Presidente, e coopera col Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nell'espletamento degli adempimenti associativi, compresi quelli di analizzare, selezionare e predisporre i temi da dibattere nei Consigli Direttivi e nelle Assemblee. Il Comitato di Presidenza provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in merito alla quale riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza può inoltre avvalersi della facoltà di cooptare nel Comitato stesso altri Consiglieri o altre persone in possesso di particolari competenze qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 24

IL DIRETTORE E/O COORDINATORE

Il Direttore e/o Coordinatore esercita funzione di coordinamento operativo dell'Associazione rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo. Il Direttore e/o Coordinatore Generale viene designato ai sensi dell'Art. 19 del presente Statuto dal Consiglio Direttivo il quale ne determina funzioni, forme di collaborazione e compenso.

Il Direttore e/o Coordinatore Generale non ha diritto di voto. Il Direttore e/o Coordinatore Generale è coadiuvato dal personale della Segreteria che dirige, ma il cui organico, assunzione e retribuzione sono stabiliti dal Presidente, su proposta del Direttore e/o Coordinatore Generale, e previa ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 25

IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Tesoriere dell'Associazione, che può essere scelto anche tra persone non appartenenti alle Imprese Associate. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio. Il Tesoriere vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e collabora con lo stesso alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre, previa verifica dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 26

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea elegge ogni tre anni, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti, che durano in carica per il triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto in materia amministrativa, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e presenta annualmente una relazione all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Nel caso di cessazione dalla carica di un Revisore, viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che, alla ultima elezione, ha ottenuto più voti per detta carica senza risultare eletta.

Articolo 27

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge ogni tre anni, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, tre Probiviri, che durano in carica per il triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I Probiviri debbono esprimere il proprio giudizio, su iniziativa e richiesta del Consiglio Direttivo, anche a seguito di istanze presentate tramite lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore (sportello.consumatore@unicomitalia.org), circa il comportamento morale e professionale delle Imprese Associate ove sia ritenuto lesivo degli interessi o dell'immagine dell'Associazione o di una o più Imprese Associate e comunque contrastante con le norme che disciplinano la partecipazione all'Associazione, anche ai sensi dell'Art. 3, lettere L) e M), e dell'art. 4 lettere L), M) e N), del presente Statuto. In particolare, il Collegio dei Probiviri provvede alla verifica che le Imprese Associate abbiano adempiuto agli obblighi di formazione permanente continua e all'aggiornamento professionale.

Il Collegio dei Probiviri giudica senza formalità ma, in ogni caso, deve convocare e sentire l'Impresa Associata ed il professionista il cui comportamento viene messo in discussione. Il Collegio dei Probiviri, espletati gli accertamenti del caso, può infliggere a quelle Imprese Associate che risultino avere tenuto i comportamenti suddetti la sanzione dell'ammonizione, della censura, della sospensione, a seconda della gravità del comportamento tenuto, nei modi previsti dal Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri propone altresì all'Assemblea, su segnalazione del Consiglio Direttivo, l'esclusione dall'Associazione delle Imprese Associate nei confronti delle quali sussistano i presupposti previsti dall'art. 8 del presente Statuto per l'irrogazione di detta sanzione.

Il Collegio dei Probiviri, nel caso in cui insorgano conflitti di interesse o incompatibilità tra i membri che compongono gli organi associativi e l'Associazione, è competente a risolverli.

Nel caso di cessazione dalla carica di un Proboviro viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che alla ultima elezione ha ottenuto più voti per tale carica, senza risultare eletta.

Articolo 28

INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA E REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche di Consigliere, Proboviro e Revisore dei Conti sono tra di loro incompatibili e quindi non cumulabili. Nel caso in cui un'Impresa Associata cessi di far parte dell'Associazione, i suoi rappresentanti decadono da qualsiasi carica o incarico associativo. Nel caso in cui un Consigliere, un Revisore dei Conti o un Proboviro cessi di far parte dell'Impresa Associata che ne ha avanzato la candidatura, decadrà automaticamente dalla carica stessa. La decadenza di cui sopra non opererà nel caso in cui il Consigliere, il Revisore dei Conti o il Proboviro, pur cessando di far parte dell'Impresa Associata suddetta, entri a far parte di altra Impresa Associata, previo consenso delle due Associate interessate e fatto salvo il dispositivo dell'Art. 17 primo comma del presente Statuto.

Articolo 29

DELEGATI TERRITORIALI

Il Consiglio Direttivo nomina in ambito regionale o macroregionale, scegliendo tra i rappresentanti delle imprese associate che hanno sede nel territorio considerato, i Delegati Territoriali, i quali hanno il compito di rappresentare l'Associazione in tutte le circostanze ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono rivestire contemporaneamente anche la carica di Delegato Territoriale.

I Delegati Territoriali hanno altresì il compito di promuovere lo sviluppo dell'Associazione sul territorio in collaborazione con il Consiglio Direttivo e di tenere i rapporti con le Imprese Associate del territorio ed i professionisti che ne fanno parte. I Delegati possono essere revocati con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 30

CONTROVERSIE

Con la presentazione e sottoscrizione della richiesta di ammissione, ciascuna Impresa Associata si impegna sia nei confronti dell'Associazione sia delle altre Associate a demandare al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 27, la risoluzione di qualsiasi controversia possa insorgere con altra o altre Imprese Associate relativa all'attività professionale o con l'Associazione stessa. In deroga al precedente comma, le vertenze dirette al pagamento dei contributi associativi sono demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio deciderà pro bono et aequo, senza alcuna formalità, previa istanza scritta e audizione delle parti, con determinazione sostitutiva della volontà delle parti. Il Collegio può autorizzare le parti ad illustrare le rispettive ragioni anche per iscritto.

Articolo 31

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso. In caso di rimanenza attiva, si provvederà a devolverla ad altri Enti nei modi e nei termini che l'Assemblea stessa avrà stabilito nella sua delibera di scioglimento.